INTERVENTI PER IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 2

Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida

Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attivita' di consulenza, per la circolazione dei mezzi di trasporto, svolte dalle associazioni degli autotrasportatori. E' differito al 1 ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

Versione in vigore dal 30 luglio 1995, non più in vigore dal 28 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-per-il-settore-dell-autotrasporto-di-cose-per-conto-di-311-1995/art-2-interpretazione-autentica-della-legge-8-agosto-1991-n-264-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it